

DOCUMENTO DI SINTESI

PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE	A carico del Cliente una somma pari al ____% del capitale lordo finanziato. L'importo del compenso sarà determinato esattamente, entro il limite massimo indicato, al momento dell'individuazione del prodotto finanziario più adeguato alle esigenze del CLIENTE, nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo Assofin, se applicabile all'Istituto erogante. La provvigione così calcolata non sarà versata direttamente dal CLIENTE, ma sarà dedotta dall'ammontare del finanziamento concesso e successivamente corrisposta alla SOCIETÀ dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario. Pertanto, il CLIENTE non sarà tenuto a effettuare alcun pagamento nei confronti della SOCIETÀ o dei suoi collaboratori.
PENALE	Nessuna.
SPESE	Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili e tecniche, ove previste, e le imposte relative al Finanziamento. Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (I) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (II) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (IV) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (V) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.
DURATA DEL CONTRATTO ED IRREVOCABILITA'	_____ mesi (fino ad un massimo di 12 mesi). Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia. Non rinnovabile tacitamente.
DIRITTO DI ESCLUSIVA	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente in esclusiva a favore del mediatore creditizio per tutta la durata del contratto.
DIRITTO DI RECESSO	Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l'invio del recesso sono rinvenibili nell'art. 6 del Contratto di Mediazione.
FORO COMPETENTE	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro generale per il Consumatore

**CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
PERSONE FISICHE
Cessione del quinto – delegazione di pagamento**

Tra le "Parti":

CLIENTE:

Nome e Cognome	
Residente in	
Codice Fiscale	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Doc. Identità	
N. doc. Identità	
Doc. rilasciato da	
Data di rilascio	
Data di scadenza	
Cell.	
Pec	
Mail	

e il "**Mediatore**", Hi Finance Società di Mediazione Creditizia Srl, con sede in Via del Commercio, 11 e 12 – 17038 Villanova d'Albenga (SV), Capitale Sociale € 50.000,00, iscrizione Registro Imprese di Riviera di Liguria, Codice Fiscale e Partita IVA 01882180092, iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-undicies TUB al n. M594, in persona del Sig. Scimonelli Adolfo, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.

PREMESSO CHE

- Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 e, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta da Hi Finance Srl;
- La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione prevista per svolgere attività di mediazione creditizia;
- Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente contratto ("Mandato di Mediazione").



Articolo 2 – Oggetto

Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (c.d. Finanziatori), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.

Tipologia di Finanziamento:

- Cessione del quinto stipendio/pensione
- Prestito con delegazione di pagamento

Capitale richiesto € _____, _____

Durata: _____

Tasso _____

Scopo del Finanziamento: _____

Altro: _____

Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva

- 3.1 Il Mediatore svolgerà l'attività prevista nel presente contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
- 3.2 Le parti pattuiscono che l'incarico è conferito con diritto di esclusiva a favore del Mediatore.
Nel caso di esclusiva, il Mediatore resterà l'unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente, il quale si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia, né ad agire in proprio per il reperimento del finanziamento.
- 3.3 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finziatore.
- 3.4 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività "fuori convenzione"). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore.
Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli istituti di credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
- 3.5 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente alle eventuali deliberazione ed erogazione del finanziamento.

Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente

4.1 Il **Cliente si impegna:**

- a consegnare al Mediatore, entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria



documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i c.d. “dati”) che il Mediatore riterrà necessari per l’istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e/o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti, completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;

- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
- a comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l’accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.

4.2 Il **Cliente dichiara** (barrare con una X):

- o di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- o di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
- o di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:

Nel caso in cui, dopo la stipula del presente Contratto e per tutta la sua durata, il Cliente sia oggetto di protesti, procedimenti penali, azioni esecutive o l’iscrizione di ipoteche giudiziali su beni di sua proprietà, dovrà comunicarlo immediatamente e in modo dettagliato a Hi finance società di mediazione creditizia S.r.l.

Il Cliente si impegna inoltre a informare tempestivamente Hi finance società di mediazione creditizia S.r.l. di qualsiasi modifica della propria situazione patrimoniale, nonché di ogni evento rilevante che possa influire sulla sua capacità di adempiere agli obblighi contrattuali.

Articolo 5 – Obblighi del Mediatore

- 5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l’attività oggetto del presente contratto con diligenza, correttezza, buona fede e nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza.
- 5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell’art. 1759 del Codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento che possono influire sulla richiesta e sull’erogazione dello stesso; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l’accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.
- 5.3 Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale e a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza

durante l'espletamento del presente mandato.

Articolo 6 – Durata e recesso

- 6.1 Il presente Contratto avrà durata di _____ (___) mesi e per tale periodo è irrevocabile, fatta salva la facoltà di recesso entro e non oltre 14 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Alla scadenza del contratto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.
- 6.2 La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione.
- 6.3 Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.
- 6.4 Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore.
- 6.5 Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione via PEC o raccomandata A/R inoltrata al solo Cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, ai sensi dell'articolo 1756 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.

Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese

- 8.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, una "Provvigione" del _____% sull'importo lordo finanziato.
- 8.2 La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.
- 8.3 L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). L'eventuale provvigione che Hi Finance Srl dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione dalla provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.
- 8.4 A carico del cliente eventuali spese richieste dal soggetto erogante e da soggetti terzi incaricati dal soggetto erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto e rilevabili nei fogli informativi e/o contratti di finanziamento del soggetto erogante stesso.



8.5 Il Mediatore fatturerà il compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore, indicando quale termine di pagamento a vista, la data della fattura.

Articolo 9 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra:

per il Cliente:

MAIL	PEC
------	-----

per il Mediatore: Hi Finance Srl, Via del Commercio, 11 e 12 – 17038 Villanova d'Albenga (SV), indirizzo e-mail: info@hifinance.it – hifinance@pec.it

Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

- 10.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.
- 10.2 Il Cliente dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai Finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest'ultimo.
- 10.3 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio.

Articolo 11 – Foro Competente e reclami

11.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro generale per il Consumatore.

Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto sarà effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo: Hi Finance Srl - Ufficio Reclami Via del Commercio, 11 e 12 – 17038 Villanova d'Albenga (SV) o tramite posta elettronica all'indirizzo: e-mail: info@hifinance.it o tramite PEC: hifinance@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- nominativo/denominazione e recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del Mediatore Creditizio, nella sezione "reclami".

Il cliente prende atto che non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio, poiché quest'ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'ABF per controversie sorte con il cliente, sulla base di quanto previsto dall'art. 128-bis in combinato disposto con l'art. 115 del TUB e alla luce della Comunicazione OAM n. 27/20.

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il



mediatore creditizio.

Articolo 12 – Modifiche al contratto

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

Firme

Luogo e Data	Firma del Cliente	Timbro e Firma del Mediatore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusività), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 6 (Durata e Recesso), 7 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Foro Competente e Reclami).

Luogo e Data	Firma del Cliente	Timbro e Firma del Mediatore

